

TI_GERICHTE 12.1998.208 vom 4. November 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-11-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1998.208

FR: TI_GERICHTE 12.1998.208 du 4 novembre 1998

IT: TI_GERICHTE 12.1998.208 del 4 novembre 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 4

Con l'appello l'istante postula la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente l'istanza. A suo dire, le prove agli atti dimostrerebbero senz'ombra di dubbio che egli aveva svolto in modo durevole e a titolo oneroso la funzione di direttore della convenuta, ciò che permetteva di concludere per l'esistenza di un contratto di lavoro e di conseguenza per l'obbligo della datrice di lavoro di rilasciargli il certificato per la disoccupazione. Quanto alla pretesa per salari arretrati la stessa doveva pure essere accolta, la convenuta non avendo seriamente contestato né la retribuzione mensile, né lo scoperto totale; in via subordinata, se si ammettesse una contestazione in tal senso, la pretesa andrebbe comunque accolta almeno per fr. 16'650.- sulla base degli importi che controparte in una pratica assicurativa aveva dichiarato di avergli a suo tempo versato.

E. 5

Il contratto di lavoro è un rapporto giuridico bilaterale che implica per entrambe le parti contraenti l'obbligo di fornire per un certo tempo precise prestazioni reciproche: il lavoratore deve svolgere una determinata attività e il datore di lavoro provvedere al versamento di un'adeguata remunerazione. Primo elemento essenziale è la durata: il lavoratore si impegna a prestare la sua opera durante un tempo determinato o indeterminato; ciò significa che il contratto non cessa di produrre i suoi effetti nel momento in cui avviene l'esecuzione materiale delle prestazioni, ma solo alla scadenza del termine fissato in caso di disdetta. Non è invece necessario che il lavoratore sia impiegato a tempo pieno: la qualifica del rapporto contrattuale di lavoro non viene in particolare compromessa se l'attività è svolta unicamente a ore o durante un giorno per settimana. Altre caratteristiche essenziali sono il salario e il carattere personale della prestazione. Il lavoro è fornito unicamente contro remunerazione: quest'ultima costituisce la controprestazione del datore di lavoro e nel contempo rappresenta anche il suo obbligo principale. Essa può essere fissata in base al tempo o al lavoro svolto. Durata e stipendio non sono tuttavia ancora sufficienti a caratterizzare il contratto di lavoro. Elemento determinante è il rapporto di subordinazione: il lavoratore si trova cioè a dover affrontare una relazione di dipendenza, rispetto al datore di lavoro, che lo porta a dover seguire le sue istruzioni e direttive: essa si concretizza nella mancanza di libertà del lavoratore, nell'obbligo di fedeltà, che comprende il rispetto del segreto professionale e il dovere di rendere regolarmente conto del lavoro svolto e, da ultimo, nel controllo esercitato dal datore di lavoro. Ed è proprio la subordinazione giuridica il criterio decisivo per la distinzione tra un rapporto di lavoro vero e proprio ed altra forma di collaborazione (DTF 95 I 21), ritenuto che si è in presenza di un contratto di

lavoro solo quando le istruzioni impartite hanno un'influenza diretta sull'andamento e sulla forma dell'attività ed una delle parti gode di un diritto di controllo sull'altra (Reh binder , Schweizerisches Arbeitsrecht, 1997, p. 34 segg.; Guhl , Das Schweizerische Obligationenrecht, 1991, p. 429 segg.; IICCA 27 marzo 1992 in re H./A., 11 agosto 1994 in re L./F.; JAR 1983 p. 64). Oltre a questi criteri fondamentali, possono presentarsi altri indizi che, senza essere decisivi, aiutano nella qualificazione del contratto (Reh binder , Commentario bernese, N. 44 e 45 ad art. 319 CO). In particolare, per quanto qui interessa, possono essere evidenziati i seguenti: il tempo di lavoro è sottoposto a controllo, con l'obbligo di presenza regolare nei momenti determinanti (DTF 90 II 485); l'obbligo di dedicare l'intera propria forza lavorativa a quell'attività (DTF 99 II 485); l'integrazione nell'impresa e nell'organizzazione del destinatario dell'attività prestata (Brühwiler , Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, N. 5 ad art. 319 CO); la corresponsione periodica di una remunerazione; il pagamento di oneri sociali da parte del datore di lavoro (DTF 95 II 626) ed altri ancora (sentenze IICCA citate).

E. 6

Nel caso di specie un ponderato apprezzamento delle risultanze processuali permette senz'altro di concludere -diversamente da quanto ritenuto dal Pretore- per l'esistenza di un contratto di lavoro. Innanzitutto si osserva che la collaborazione tra le parti si è protratta per parecchio tempo, essendosi svolta, senza interruzioni, durante poco meno di 4 anni. Incontestata -se non per quanto riguarda il criterio per la sua quantificazione e con ciò il suo ammontare- è pure la remunerazione dovuta all'istante per le sue prestazioni. Non essendo l'istante azionista della ditta (teste _____), né membro del consiglio d'amministrazione, il fatto che egli ne fosse il direttore (doc. E) permette senz'altro di concludere per l'esistenza di un contratto di lavoro (Reh binder , op. cit., N. 52 ad art. 319 CO; Staehelin , Commentario zurighese, N. 42 ad art. 319 CO), tanto più che in quella veste egli si occupava, come un semplice lavoratore, ancorché con mansioni di responsabilità, di organizzare e di gestire l'attività nei vari cantieri (testi _____ e _____). Significativi per l'esistenza di un contratto di lavoro sono pure il fatto che l'attività presso la convenuta costituiva l'unica attività svolta dall'istante, la corresponsione periodica "mese per mese" della remunerazione, nonché l'esistenza di una formale disdetta con un periodo di preavviso, seppur ridotto rispetto a quello legale (mentre la revoca di un mandato può avvenire in ogni momento, senza termini di attesa). Non va d'altro canto dimenticato che a suo tempo il nominativo dell'istante era stato espressamente inserito dalla convenuta nella lista dei lavoratori in favore dei quali essa intendeva concludere un'assicurazione collettiva per la perdita di guadagno in caso di malattia (doc. A), il fatto che ciò sia avvenuto per errore (la convenuta -così a p. 2 del verbale- ha affermato in causa di aver sottoscritto la proposta senza aver preso atto della distinta dei dipendenti) non essendo per nulla credibile.

E. 7

Dimostrata l'esistenza di un contratto di lavoro tra le parti, non si può dire altrettanto per quanto riguarda i termini dello stesso e in particolare la remunerazione dovuta al dipendente: l'istante, a fronte della contestazione della convenuta che ha in definitiva affermato di averlo remunerato in funzione delle prestazioni fornite, non ha in effetti provato la pattuizione e la corresponsione di un salario mensile. Agli atti non è innanzitutto stato versato alcun conteggio mensile che attestasse il versamento dal 1994 al 1998 di un importo mensile fisso. Lo stesso istante, pur rimproverando alla convenuta di non avergli mai pagato i contributi sociali (istanza p. 2), sembra invero contraddirsi laddove afferma

l'esistenza di un salario lordo a suo favore di fr. 4'500.-, che al netto di imprecisate trattenute si ridurrebbe a circa fr. 4'000.- (verbale p. 1). Il fatto che la convenuta nella richiesta di offerta alla compagnia di assicurazione _____ abbia dichiarato che l'istante percepiva ca. fr. 45'000.- (doc. A) non prova ancora che questi avesse un salario mensile di fr. 4'000.- / 4'500.-, ma unicamente che quella fosse la sua retribuzione annuale. A nulla giova infine il fatto che il teste _____ possa aver dichiarato che il salario dell'istante fosse proprio di fr. 4'000.- netti, lo stesso essendosi semplicemente limitato a riportare -ciò che rende del tutto priva di rilevanza, su quel punto, la sua deposizione (Cocchi/Trezzini , CPC annotato, N. 1 ad art. 236-237; IICCA 5 gennaio 1995 in re R./R., 11 agosto 1995 in re V:/C., 3 gennaio 1996 in re T./J. SA, 15 marzo 1996 in re R. SA/F., 23 settembre 1996 in re T./D. SA e lc., 30 ottobre 1997 in re J./C., 22 luglio 1998 in re B./ F. SA)- quanto gli era stato detto dallo stesso istante. La richiesta di accertamento dell'esistenza di un contratto di lavoro dal settembre 1994 al luglio 1998 viene pertanto accolta, con l'importante riserva che non verrà indicato, siccome non provato, l'ammontare del salario mensilmente dovuto.

E. 8

L'esistenza di un contratto di lavoro comporta evidentemente l'obbligo per la datrice di lavoro di rilasciare al lavoratore il certificato, debitamente compilato e sottoscritto, per l'ottenimento delle indennità di disoccupazione.

E. 9

Resta ora da esaminare la fondatezza della pretesa per salari arretrati, che l'istante quantifica in via principale in fr. 18'150.- e in via subordinata in fr. 16'650.-. La richiesta non può essere accolta. Come già accennato in precedenza (sub cons. 7) l'istante non ha infatti assolutamente provato che a suo tempo fosse stata pattuita una retribuzione mensile di fr. 4'500.- lordi (o fr. 4'000.- netti) piuttosto che -come affermato dalla controparte- una remunerazione in base alle prestazioni fornite. L'indicazione di un salario dell'istante di ca. fr. 45'000.-, inserita dalla convenuta nell'offerta di assicurazione collettiva per perdita di guadagno (doc. A), è pure già stata relativizzata nei considerandi precedenti. In tali circostanze non è possibile stabilire se gli importi che la convenuta ha versato all'istante nel 1998 costituiscano semplici acconti oppure rappresentino la giusta retribuzione per quanto effettivamente da lui svolto.

E. 10

Ne discende il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi. Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese (art. 343 cpv. 3 CO, art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). L'esito di questo giudizio -la questione più importante, quella relativa ai salari arretrati, è stata in definitiva respinta- non consente di attribuire all'istante un'indennità per ripetibili. Per i quali motivi, richiamato l'art. 148 CPC dichiara e pronuncia I. L'appello 1° ottobre 1998 di _____ è parzialmente accolto . Di conseguenza la sentenza 21 settembre 1998 della Pretura del distretto di Bellinzona è così riformata: 1. L'istanza è parzialmente accolta. § Di conseguenza è accertata l'esistenza di un contratto di lavoro ai sensi degli art. 319 e segg. CO tra l'istante e la convenuta dal 1° settembre 1994 al 31 luglio 1998. §§ È fatto ordine alla convenuta di rimettere all'istante il formulario per l'ottenimento dell'indennità di disoccupazione, debitamente compilato e sottoscritto. 2. Tasse e spese a carico dello Stato, compensate le ripetibili. II. Non si prelevano né tasse né spese per la procedura di appello, né si assegnano ripetibili. III. Intimazione a: _____ Per la

seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.